

DECRETO 28 febbraio 2007

Autorizzazione ad operare del fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, denominato fondazienda.

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, comma 1 e 2 e successive modificazioni;

Visto l'accordo interconfederale sottoscritto in data 8 novembre 2004, modificato in data 21 dicembre 2006, tra l'organizzazione datoriale «Confterziario» - Confederazione nazionale del terziario e della piccola impresa - e le organizzazioni sindacali «CIU» - Confederazione italiana unionquadri - e «Conflavoratori» - Confederazione italiana lavoratori - per la costituzione di un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti dei compatti del commercio-turismo-servizi, artigianato e piccola e media impresa, ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000, già citata e successive modificazioni;

Visto l'atto costitutivo del «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti dei compatti del commercio-turismo-servizi, artigianato e piccola e media impresa» (in seguito denominato «FONDO»), repertorio n. 10508 registrato a Roma il 20 dicembre 2004, nonché lo statuto ed il regolamento a rogito del notaio Laura Mattielli di Roma, repertorio n. 5861, raccolta n. 491 registrato a Tivoli il 5 gennaio 2007;

Vista l'ultima istanza presentata dal Presidente del Fondo in data 20 settembre 2006, con la quale si chiede l'autorizzazione del Fondo ad operare come associazione ai sensi del capo II, titolo II - Libro primo del codice civile, denominandolo con l'acronimo «Fondazienda»;

Verificata la conformità dei criteri di gestione del Fondo già citato alle finalità del comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni;

Considerato che i soggetti firmatari dell'accordo interconfederale nonché costitutori del Fondo, essendo, per la componente datoriale, espressione di un'organizzazione dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e per la componente sindacale, espressione di due organizzazioni dei sindacati maggiormente rappresentative dei lavoratori, sono in possesso di adeguate capacità organizzative e gestionali;

Decreta:

Art. 1.

«Fondazienda» è autorizzato, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, a finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti, come previsto dal comma 1 dell'art. 118 della citata legge n. 388/2000 e successive modificazioni.